



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della funzione pubblica



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar**

***La Valutazione di impatto ambientale: norme, procedure, studi***

# **Le modifiche del decreto semplificazione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

**a cura di Carmen Iuvone**

**9 febbraio 2021**

## **Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria**

**Definizione :** art. 5 comma 1, lett. b) D.lgs.n.152 del 2006, cd. Codice dell' ambiente

**Per valutazione di impatto ambientale si intende** *«il procedimento che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione ed autorizzazione del progetto».*

**Oggetto** - progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

**Finalità** – proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema.

**Principi europei di precauzione e prevenzione**

## **Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria: la giurisprudenza amministrativa**

*«Procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, **trattasi di un procedimento di valutazione ex ante** degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile.*

*Essa mira a stabilire e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di detti obiettivi di salvaguardia, gli **effetti sull'ambiente di determinate progettualità**»*

**Consiglio di Stato, sez. II, n. 05379/2020 del 7.9.2020**

## **Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria: la giurisprudenza amministrativa**

« *La **valutazione di impatto ambientale** non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa cd. opzione zero.*

*Si tratta, quindi, di un provvedimento con cui è esercitata una vera e propria funzione d'indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici)»*

(T.A.R. Marche 13 settembre 2013, n. 629)

**I giudizi per l'impugnazione dei provvedimenti di V.I.A.** ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo. Si tratta di una materia connotata da **alti profili di discrezionalità tecnica**, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta illogicità, incongruità o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria. ( T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 maggio 2019, n.5548)

## **Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria: la giurisprudenza costituzionale**

*« La VIA ha una duplice valenza: istituto comunitariamente necessitato, essa ha rappresentato, sin dalle sue origini, uno strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un'attività antropica sulle componenti ambientali e di conseguenza sulla stessa salute umana, in una prospettiva di sviluppo e garanzia di valori costituzionali.*

*Descritta dall'art. 5 cod. ambiente, la VIA ha giuridicamente una struttura anfibia: per un verso conserva una dimensione partecipativa e informativa, volta a coinvolgere e far emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un'opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato». ( Corte costituzionale sentenza n. 198 del 2018, Considerato in diritto, par. 5.2).*

**Per un approfondimento:** M. Cecchetti *La riforma dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale tra d.lgs. n.104 del 2017 e Corte Costituzionale n. 198 del 2018»* in [Federalismi.it](http://Federalismi.it) 9 gennaio 2019

## **Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria: la giurisprudenza costituzionale**

*« L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale ( sentenze n. 225 e 234 del 2009) che nella disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale.*

*La disciplina statale uniforme non consente di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato». (Corte costituzionale sentenza n. 127 del 2010).*

Il Codice dell'ambiente è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (Corte costituzionale sentenza n. 218 del 2017).

## Il procedimento di V.I.A. e la sua derivazione comunitaria

La **disciplina europea sulla VIA** è codificata in modo organico dalla **direttiva 2011/92/CE** del Parlamento europeo.

**D.lgs. n. 104 del 2017** – recepimento delle modifiche apportate dalla **direttiva 2014/52/UE**

La Commissione europea, in data **12 febbraio 2020**, ha avviato, con una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, una **procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2019/2308)**, per non conformità alla normativa europea in materia di VIA.

Ad avviso della Commissione, la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE non è correttamente recepita dal d.lgs. n. 152 del 2006 e dal successivo d.lgs. n. 104 del 2017.

**D. l. 16 luglio 2020, n. 76**, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 cd. «decreto Semplificazioni»,

## **Art. 50 - La razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale**

La norma apporta numerose modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del **d. lgs. n. 152 del 2006 c.d. Codice dell'ambiente**.

### **Finalità:**

**accelerazione delle procedure e riduzione dei termini previgenti**, per evitare ritardi e blocchi nei procedimenti autorizzatori;

**allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308**. La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ottemperato ad alcuni obblighi previsti dalla direttiva e riguardanti: le modalità di consultazione del pubblico; la disciplina delle consultazioni transfrontaliere nel caso di progetti proposti in Italia che possano interessare altri Stati membri, la comunicazione di informazioni pratiche sull'accesso al ricorso amministrativo o giurisdizionale; le misure per evitare conflitti di interesse.

## **Art. 50 - La razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale**

**informazioni sulle procedure di ricorso: nuovo comma 4- bis, art. 9 Codice ambientale:** si prevede l'obbligo, in capo all'autorità competente, di pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale delle informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Si stabilisce, inoltre, che in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;

**le misure per evitare conflitti di interesse: art. 7- bis, Competenze in materia di VIA comma 6** caso di procedimenti di valutazione ambientale in cui vi sia coincidenza tra autorità competente e autorità proponente. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano luogo a conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità;

**le modalità di consultazione del pubblico: art. 24 Consultazione del pubblico, acquisizione di pareri e consultazioni transfrontaliere, comma 7.** Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.

## Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

### Art.50,comma 1, lett. f) D.L. semplificazioni,

**La norma riscrive** la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA recata dall'**art. 19 del codice ambientale** che disciplina un preventivo procedimento teso al c.d. «screening», ovvero alla valutazione di assoggettabilità a VIA di un determinato progetto.

### Le principali modifiche procedurali

**Comma 2:**l'autorità competente deve provvedere alla verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente, **entro 5 giorni** dalla ricezione dello studio preliminare ambientale per la verifica formale della documentazione.

Può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. **Finalità acceleratoria**

## Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

**Comma 2** Viene ridotto il **termine** a disposizione del proponente per trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti **da 45 a 15 giorni**. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, **la domanda si intende respinta** ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

**Comma 3.** pubblicazione dello studio preliminare ambientale.

L'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti.

Contestualmente l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito Internet

## Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

**Comma 4 - termine di 45** entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

**Comma 6 – riduzione da 30 a 20 giorni** del periodo per il quale l'autorità competente può disporre la **proroga** per una sola volta e in casi eccezionali, del termine per l'adozione del **provvedimento di verifica**;

Inserimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, della comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e della data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. **Finalità acceleratoria**

## Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

**Comma 10** - il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente

**Comma 11** – si conferma la **perentorietà dei termini** per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli artt. 2, commi da 9 a *9-quater* e *2-bis* della L. n. 241 del 1990.

**In caso di inerzia nella conclusione del procedimento** il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990, provvede al rilascio del provvedimento.

Viene stabilito che tale titolare debba acquisire, qualora la competente Commissione VIA-VAS non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di 30 giorni e provvedere al rilascio del provvedimento entro i successivi 30 giorni.

## Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

**Comma 12** – nel confermare l’obbligo di pubblicazione tempestiva sul web di tutta la documentazione afferente al procedimento, precisa che soggiace al medesimo obbligo **qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità competente** e che tutte le informazioni e la documentazione in questione sono accessibili da chiunque.

Accesso alle informazioni ambientali ossia a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora elettronica o in qualunque altra forma concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali **informazioni ambientali** tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale.

Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di accedere alle informazioni ambientali senza dover dichiarare il proprio interesse.

## Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Con riferimento al **rapporto tra il procedimento di screening e quello di VIA** si è rilevato che:

« *Il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avvollo o meno della stessa.*

*La «verifica di assoggettabilità», come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti «con la conseguenza che l'attività economica, libera sulla base della nostra costituzione, non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale».*

**Consiglio di Stato, sez. II, n. 05379/2020 del 7.9.2020**

## Semplificazione per la ripresa: Agenda 2020-2023

L'Agenda per la semplificazione 2020-2023 prevede attività di supporto alla gestione dei procedimenti complessi, quali quelli ambientali (**Azione 2.1 Supporto alle amministrazioni per l'accelerazione delle procedure complesse**) e per perseguire *l'accelerazione degli interventi per lo sviluppo di energie rinnovabili e mobilità: semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e introduzione di meccanismi acceleratori per il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti* (Azione 4.1. Tutela ambientale e Green Economy).

**Azioni di semplificazione** condivise tra Governo, Regioni ed enti locali per la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le attività di impresa e per i cittadini.

Tra i settori chiave del piano rilancio è prevista la **tutela ambientale e la green economy:**

*Green New Deal* e la transizione verso un **modello economico sostenibile** sia dal punto di vista ambientale che da quello economico e sociale.

*La transizione dipende in larga parte dalla semplificazione amministrativa.*

## Semplificazione per la ripresa: Agenda 2020-2023

Attività di sostegno e promozione per le misure e gli interventi previsti dal **D.L. Semplificazioni** in materia di:

assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di rilascio del provvedimento unico ambientale;

creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale dei progetti di competenza statale necessari per l'attuazione del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (**PNIEC**);

accelerazione e semplificazione delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA